

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n.70 del 28 febbraio 1979, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 recante "norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti legislativi n. 165 del 27/05/1999 e n. 188 del 15/06/2000, che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del (FEOGA) e del (FEASR);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01/12/1999 Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n.173;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1151 del 21/11/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n.1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n.1307 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli art.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 07/01/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640 del 11/03/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare di AGEA 375/UM. del 25/02/2014 – Istruzioni Operative n.11 – Istruzioni Operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg.UE 1306/2013, legge 241/90, legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo pagatore AGEA; DM del 15/01/2015, n.162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807 del 11/03/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907 del 11/03/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702 del 25/06/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg.della Commissione (CE) n.1857/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17/07/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17/07/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908 del 06/08/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF – Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;

VISTA la circolare AGEA UMU/2015/749 del 30/04/2015 – Istruzioni Operative n. 25 – DM 15/01/2015, n. 162 – Istruzioni Operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 del 28/04/2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10/07/2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2393 del 13/12/2017 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013 sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n.1306/2013 su finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.1307/2013 recante norme su pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.1308/2013 recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere di animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 – Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 848 del 30/05/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n.834/2017 del Consiglio;

VISTO il Decreto n. 10255 del 22/10/2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che approva i “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’allegato alla Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19/12/2013”;

VISTO il DM n. 5465 del 07/06/2018, recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013;

VISTE le linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta del 09/05/2019 come integrata nella seduta del 05/11/2020 approvato con D.M MiPAAF – Affari generali – Prot. Interno n.0014786 del 13/01/2021);

VISTO il Decreto n. 494 del 12/03/2020 “Quadro sanzionatorio in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici”

VISTO il Regolamento (UE) n. 532 del 16/04/2020 della Commissione, recante deroga, e in relazione all’anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, n.180/2014, n.181/2014, 892/2017, n.1150/2016, n.274/2018, 39/2017, n.1368/2015 e n.1240/2016 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972 del 02/07/2020 della Commissione che modifica il reg.(UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Reg.(UE) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2220 del 23/12/2020 che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31/12/2022;

VISTO il Regolamento (UE) n. 73 del 26/01/2021 della Commissione, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 recante modalità di applicazione del Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 540 del 2021 della commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 725 del 04/05/2021 della Commissione, recante deroga in relazione all’anno 2021, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n.809/2014, n.180/2014, n.181/2014, 892/2017, n.1150/2016, n.274/2018, n.615/2014 e n.1368/2015 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla fissazione e all’approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

VISTA la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTA la nota n. 58138 del 16/11/2020 di chiarimento della “Circolare Cambio di Rotta” in materia di preventivi;

VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24/11/2015, che approva la versione 1.5 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell’Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20/12/2016, che approva la versione 2.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20/01/2018 che approva la versione 4.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 del 03/12/2018 che approva la versione 5.0, versione 6.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del P.S.R. Sicilia 2014-2020, C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2020)8655 dell’1/12/2020 che approva la versione 9.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2021) 8530 final del 19/11/2021, che approva la versione 10.1 del P.S.R. Sicilia 2014/2020 e C(2023) 2753 final del 19/04/2023 che approva la versione 11.1 del P.S.R Sicilia 2014/2022;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 444 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito, a far data dal 14/02/2023, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 10/02/2023 per la durata di due anni;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020, pubblicato nel S.O. n. 113 della GURI n. 18 del 04/05/2020, recante ”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”;

VISTO gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone-rurali 2014/2020 (20147/C204/01);

VISTO il manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G.n. 4234 del 12/11/2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n.2588 del 10/03/2020, pubblicato nel S.O. n.113 della GURI n.18 del 04/05/2020, recante ”Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”;

VISTO il D.D.G. n.4239 del 12/11/2021 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del P.S.R.-Sicilia 2014/2022;

VISTO il D.D.G. n.1495 del 13/04/2023 con il quale è stato approvato il Bando dell’Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue” del P.S.R.- Sicilia 2014/2022;

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici o agli animali;

VISTA la nota prot. n.103221 del 10/05/2023 con la quale Servizio 6 "Indirizzo strategico,vigilanza e controllo degli enti – reti irrigue" del Dipartimento dell'Agricoltura condivide le griglie di riduzione/esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienza dei beneficiari relative all'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue"del P.S.R.-Sicilia 2014/2022;

VISTA la nota prot. 103675 del11/05/2023 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato art.24 del D.M.2588 del 10/03/2020, sono state trasmesse all'Organismo Pagatore le griglie di riduzione/esclusione dell'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" del P.S.R.-Sicilia 2014/2022;

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure/operazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche le fattispecie di violazioni e di impegni con le relative riduzioni ed esclusioni da adottare in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti;

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole sottomisure/operazione/azione;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della misura/sottomisura/Operazione;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) dell'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" di cui all'art.62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Dipartimento dell'Agricoltura che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

RITENUTO pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M. n. 2588 del 10/03/2020, per l'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

DECRETA

Art. 1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Di approvare, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10/03/2020, come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti percentuali di riduzione nonché l'esclusione con riferimento all'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" del P.S.R. Sicilia 2014/2022;

Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla condizionalità, alle disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale;

di dare atto altresì che, in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento, restano confermate le ipotesi di violazioni contenute nel P.S.R o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del P.S.R. Sicilia 2014/2022, ai sensi dell'art.68 della L.R. n.21/2014 e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18/05/2023

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022
(Dario Cartabellotta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegato A al DDG n. 2148 del 18/05/2023

P.S.R. Sicilia 2014/2022
Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue”
Quadro delle esclusioni e riduzioni

A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura/operazione del P.S.R., nelle disposizioni attuative generali nonché nel bando, al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n.2588 del 10/03/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”).

C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2022, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. 2588 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata".

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dall'**Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue"** la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato:

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
<p align="center">IC-21251 Azioni informative e pubblicitarie</p>	<p>P.S.R. Sicilia 2014-2022/Disposizioni attuative/parte generale/Bando regionale Art.13 e Allegato III del Reg.(UE)n 808/2014 e allegato III, come modificato dal reg. (UE) n. 669/2016</p>	<p>Amministrativo/ ex-post</p>	<p>Visivo</p>	<p>EC 1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€. EC 1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€. EC 1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web. EC 1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni. EC 189 Visibilità delle targhe e cartelloni.</p>	<p>Tipologia di Intervento</p>	<p>Riduzione Graduale</p>
<p align="center">IC58808 Rispetto tempi di presentazione della Domanda di Saldo</p>	<p>P.S.R. Sicilia 2014-2022/Disposizioni attuative/parte generale/Bando regionale art.71 Reg.(UE) 1303 del 2013</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Digitale</p>	<p>EC 84299 - Rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo.</p>	<p>Tipologia di intervento</p>	<p>Riduzione Graduale</p>
<p align="center">IC58800 Conto Corrente Bancario Dedicato</p>	<p>P.S.R. Sicilia 2014-2022/Disposizioni attuative/parte</p>	<p>Amministrativo</p>	<p>Cartacea</p>	<p>EC 35774 - Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo</p>	<p>Intervento</p>	<p>Decadenza</p>

	generale/Bando regionale/Reg.(UE) 1303 del 2013			pagamento e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno.		
IC58799- Mantenimento delle condizioni di ammissibilità	P.S.R. Sicilia 2014-2022 /Disposizioni attuative/parte generale/Bando regionale	Amministrativo	n.a	EC 12271 -Documenti attestanti il mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità all'aiuto.	Tipologia di Intervento	Decadenza
IC58798 Assenza del doppio finanziamento.	P.S.R. Sicilia 2014-2022/Disposizioni attuative/parte generale/Bando regionale	Amministrativo	Digitale	EC 48971 Assenza del doppio finanziamento.	Intervento	Decadenza
IC58809 Comunicazione di causa di forza maggiore	P.S.R.Sicilia 2014/2022/Disposizioni attuative/parte generale/Bando regionale/Reg.(UE) 1303 del 2013	Amministrativo	Cartacea	EC 49197 Comunicazione attestante le cause di forza maggiore, previste dalla norma, verificatesi.	Intervento	Riduzione Graduale
IC58801 Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di sostegno	P.S.R. Sicilia 2014-2022 Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022 / Bando regionale	Ex-post	Visivo Documentale n.a	EC 1684 - Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature). EC 1685 - Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili).	Intervento	Riduzione Graduale*

*** Nel caso di mancato impegno, la riduzione graduale comporta il recupero degli importi indebitamente versati in relazione all'intervento, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti; il periodo durante il quale viene accertato il mancato impegno è espresso in mesi**

ALTRI OBBLIGHI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e <u>Capitolato d'oneri- Valutazione delle offerte- Attuazione del contratto</u>	P.S.R./Disposizioni attuative/parte generale/ Bando regionale Art.35Reg(UE) 640/2014 MIPAFT n.10255 del 22/10/2018 Art.20 D.M. n.2588 del 10/03/2020, Decreto D.D.G. n. 494 del 12/03/2020	Amministrativo	Cartacea	<u>EC2736</u> - Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri <u>EC2749</u> - Corretta valutazione delle offerte <u>EC2757</u> - Corretta attuazione del contratto.	Intervento**	Riduzione Graduale secondo quanto disposto nel D.D.G. n. 494 del 12/03/2020 “Quadro sanzionatorio in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici “

****Spese ammesse per singolo appalto**

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti **dall' Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue”**, sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 e, per **l'Operazione 4.3b**, è così determinato.

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x => 4,00	10

IC21251 - Azioni informative e pubblicitarie controllo - amministrativo - ex post

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1676	Sempre bassa
Medio (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
Alto (5)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1674 o 189.	Sempre bassa

IC 58808- Rispetto dei tempi di presentazione della Domanda di Saldo

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto ed entro 30 giorni da tale termine.
Medio (3)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 31° ed il 60° giorno da tale termine.
Alto (5)	Uguale durata	Ritardo della presentazione domanda di pagamento di saldo completa	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 61° ed il 90° giorno da tale termine.

Condizione per la decadenza: presentazione della domanda di saldo oltre il 90° giorno dal termine previsto.

IC - 58809 Comunicazione di causa di forza maggiore

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di documentate giustificazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Entro i 30 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa
Medio (3)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, tra il 31 e il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di parziali giustificazioni o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore riportate ad un ritardo compreso tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa	Tra il 31 ed il 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa.
Alto (5)	La ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportata ad un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Sussistenza di parziali giustificazioni o motivazioni per la ritardata presentazione della comunicazione di causa di forza maggiore, rapportate ad un periodo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla normativa	Superiore al 90 giorno rispetto al termine previsto dalla normativa.

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per cause di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, comunicate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

L'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia 2014/2022

(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)